



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Molise

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2012

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

ONOREVOLI SENATORI. - Al largo della costa molisana e nelle immediate vicinanze delle isole Tremiti si stanno già svolgendo attività finalizzate all'estrazione di petrolio e, inoltre, altre società multinazionali hanno avanzato nuove richieste per effettuare trivellazioni, ricerche e prospezioni a poche miglia dal litorale molisano.

Tali attività rappresentano un rischio per l'integrità dell'ecosistema locale e danneggiano l'economia turistica della costa adriatica, già duramente messa alla prova dalla contrazione dei flussi di presenza in un momento di particolare criticità della congiuntura regionale e nazionale.

La protezione del territorio e la salvaguardia dell'ambiente sono valori giuridicamente

tutelati ed il Consiglio regionale, rendendosi interprete delle preoccupazioni della comunità molisana, ha già approvato una mozione che impegna la Giunta regionale a porre in essere ogni iniziativa utile a tutelare il mare Adriatico e ad ottenere l'annullamento delle autorizzazioni ministeriali concesse per le trivellazioni e le prospezioni.

In questa direzione si pone la presente proposta di legge che - raccogliendo e condividendo l'orientamento già espresso da altre regioni che si affacciano sul mare Adriatico, come il Veneto e la Puglia - chiede al Parlamento di stabilire il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque prospicienti i territori regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospiciente le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche al procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

